

**Civile Ord. Sez. L Num. 2224 Anno 2019**

**Presidente: NOBILE VITTORIO**

**Relatore: MAROTTA CATERINA**

**Data pubblicazione: 25/01/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 8344-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. (00471850016), in  
persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA,  
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio  
dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo  
rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO  
MORRICO, ROBERTO ROMEI;

2018

3577

- *ricorrente* -

*contro*

LONGO ANNA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio  
dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo  
rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 10244/2012 della  
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il  
17/10/2013 R.G.N. 2853/2010.

**Rilevato che:**

1.1. con ricorso al Tribunale di Roma Anna Longo, assunta da Telecom S.p.A. con plurimi contratti a termine, chiedeva che, previa declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti, fosse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 18/4/2001;

1.2. il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni dalla data del 30/12/2007 fino all'effettivo ripristino del rapporto:

1.3. la decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma; la Corte territoriale, condividendo sul punto quanto affermato dal giudice di *prime cure*, escludeva che fosse stata integrata una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

confermava, altresì, la valutazione di illegittimità del termine apposto al contratto interinale per essere mancata la prova dell'esistenza del contratto di fornitura tra la Telecom e l'impresa fornitrice, considerando inutilizzabili i poteri d'ufficio a fronte di carenze probatorie della parte;

in ogni caso riteneva non condivisibile la tesi della società circa la non applicabilità del limite di contingentamento per essere stata prevista da accordi aziendali l'assunzione in cifra fissa (600 unità);

2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Telecom Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

3. Anna Longo resiste con controricorso;

4. la società ha depositato memoria.

**Considerato che:**

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente disatteso il rilievo dell'appellante circa l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso a

fronte di indici rivelatori significativi del disinteresse della lavoratrice al ripristino del rapporto;

1.2. il motivo è infondato;

la Corte territoriale ha considerato inidoneo il decorso del tempo dalla cessazione del contratto a termine alla contestazione della legittimità dello stesso attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in assenza di circostanze significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

questa Corte più volte chiarito (cfr., *ex aliis*, Cass. 17 marzo 2015, n. 5240; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 11 marzo 2011, n. 5887) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, il cui apprezzamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2016, n. 21691, in motivazione punto 57);

da ultimo questa Corte (cfr. Cass. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781) ha affermato, in linea con il più recente arresto delle sezioni unite, che tale valutazione attiene al merito sicché, se congruamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., secondo la rigorosa interpretazione fornita dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8052 e 8053);

nella specie il giudice di merito ha congruamente motivato escludendo che il solo decorso di un certo lasso temporale, in assenza di condotte chiaramente incompatibili con la volontà di

avvalersi di tale illegittimità ed indicative di una intenzione risolutoria, potesse concretare un comportamento concludente al fine di uno scioglimento del rapporto per mutuo consenso;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 32, co. 5, 6, 7 della l. 4/11/2010, n. 183 nonché omessa motivazione lamentando che la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado anche sul punto del risarcimento, non abbia tenuto conto dell'*ius superveniens* e rilevando che in sede di ricorso in appello (depositato prima dell'entrata in vigore dell'indicata normativa) era stata anche chiesta la restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado;

2.2. il motivo è fondato;

*l'ius superveniens* costituito dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 è applicabile a tutti i giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge (v. fra le altre in motivazione, Cass.12 agosto 2015, n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati) e dunque anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di lavoro temporaneo con conversione in rapporto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (per tutte v. Cass. 23 aprile 2015, n. 8286; Cass. 26 aprile 2017, n. 10317);

le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza in data 27 ottobre 2016, n. 21691, hanno statuito che "in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico".

3. conclusivamente va respinto il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte d'appello designata in dispositivo, che dovrà quantificare l'indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062), provvedendo altresì sulla richiesta restitutoria della società e sulle spese del presente giudizio di legittimità.


**P.Q.M.**

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2018

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

